



STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO INTERNO

SOMMARIO

STATUTO SOCIALE	7
Art.1° - Atto costitutivo	7
Art.2° - Emblema, bandiera, distintivo.....	7
Art.3° - Scopi dell'Associazione.....	7
Art.4° - Organi dell'Associazione	7
Art.5° - Soci	7
Art.6° - Assemblea dei Soci.....	8
Art.7° - Disposizioni procedurali interne dell'Assemblea.....	8
Art.8° - Deliberazioni Assembleari	9
Art.9° - Consiglio di Amministrazione	9
Art.10° - Competenze.....	9
Art.11° - Disposizioni Regolamentari Interne.....	9
Art.12° - Presidente del Consiglio d'Amministrazione	10
Art.13° - Altri Organi	10
Art.14° - Ufficio di Presidenza.....	10
Art.15° - Collegio dei Revisori dei Conti	10
Art.16° - Collegio dei Probiviri	11
Art.17° - Patrimonio	11
Art.18° - Disposizioni Sociali	11
Art.19° - Disposizioni Finali.....	11
REGOLAMENTO INTERNO.....	12
Titolo I - Dei Soci.....	12
Capo I - I Soci	12
ART.1 CONOSCENZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO	12
ART.2 SOCI	12
ART.3 SOCI BENEMERITI	12
ART.4 SOCI ONORARI	12
ART.5 SOCI EFFETTIVI	12
ART.6 SOCI SOSTENITORI.....	133
ART.7 SOCI CONTRIBUENTI.....	133
ART.8 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI	133
ART.9 RECESSO DEL SOCIO	144
ART.10 ESCLUSIONE DEL SOCIO.....	144

ART.11 DECADENZA DEL SOCIO	14
ART.12 PERSONALE DIPENDENTE	14
ART.13 RAPPRESENTANZA VERSO L'ESTERNO	155
ART.14 QUOTE SOCIALI	155
Capo II - Dei Diritti, dei Doveri dei Soci, dei Comportamenti Sanzionabili	155
ART.15 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI	155
ART.16 DIRITTI DEI SOCI	155
ART.17 DOVERI DEI SOCI	166
ART. 18 COMPORTAMENTI SANZIONABILI.....	166
Titolo II - Dei Soci Effettivi	177
Capo I - Soci Effettivi	177
ART.19 NORME DI IDONEITA' ED AMMISSIONE PER I SOCI EFFETTIVI	177
ART.20 NORME PER L'ABILITAZIONE DEL SOCIO EFFETTIVO.....	177
ART.21 SOCI MINORENNI	17
ART.22 DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI	17
ART.23 TIPOLOGIE DI SERVIZI DEI SOCI EFFETTIVI	188
ART.24 IGIENE E SICUREZZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	188
ART.25 PRESENZE DEI SOCI EFFETTIVI.....	188
ART.26 DIVISA SOCIALE	18
ART.27 ARMADIETTI.....	199
Capo II - Turni di Guardia e Composizione Squadre.....	19
ART.28 TURNI DI GUARDIA.....	19
ART. 29 LE SQUADRE.....	20
ART.30 INIZIO TURNO	20
ART.31 IL CAPO SQUADRA.....	20
ART.32 REQUISITI DEL CAPOSQUADRA.....	20
ART.33 IL VICE CAPO SQUADRA.....	20
ART.34 IL SECONDO	20
ART.35 IL TERZO.....	211
ART.36 RIENTRO DAL SERVIZIO.....	211
Capo III - Guida Autoambulanze e Autisti.....	211
ART.37 GUIDA DELLE AMBULANZE	211
ART.38 REQUISITI DELL'AUTISTA	211
ART.39 NORME PER LA CIRCOLAZIONE SULLA STRADA	222
ART.40 IRREGOLARITA' ED INCIDENTI.....	222

Capo IV - Punti di Merito e Premiazioni	22
ART.41 PUNTI DI MERITO	22
ART.42 PREMIAZIONI	223
Capo V - Vessilli ed Onoranze	244
ART.43 MODALITA' DI USCITA DEL VESSILLO SOCIALE	244
ART.44 ONORANZE FUNEBRI AGLI ISCRITTI.....	244
Titolo III - Degli Organi della Associazione	244
Capo I - Gli Organi dell'Associazione	244
ART.45 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE	244
ART.46 GRATUITA' DEGLI INCARICHI	244
ART.47 DECADENZA DAGLI INCARICHI.....	244
ART.48 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	24
ART.49 ORGANI DELLA ASSEMBLEA.....	255
Capo II - Del Consiglio di Amministrazione	255
Sezione I - Disposizioni Generali	255
ART.50 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	255
ART.51 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO	255
ART.52 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO.....	255
ART.53 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	266
ART.54 COMMISSIONI SPECIALI.....	266
Sezione II - Le cariche all'interno del Consiglio di Amministrazione	266
ART.55 IL PRESIDENTE	266
ART.56 IL VICEPRESIDENTE	266
ART.57 IL SEGRETARIO	266
ART.58 IL TESORIERE	26
ART.59 I CONSIGLIERI.....	277
ART.60 RAPPRESENTANZA VERSO L'ESTERNO DEI CONSIGLIERI	277
Capo III - Del Collegio dei Sindaci	277
ART.61 IL COLLEGIO DEI SINDACI.....	277
Capo IV - Del Collegio dei Probiviri e della disciplina	277
Sezione I - Il Collegio dei Probiviri	27
ART.62 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	288
ART.63 LE RIUNIONI PLENARIE E LE SEDUTE COMUNI.....	288
ART.64 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO	288
ART.65 IL VICEPRESIDENTE	288

ART.66 IL SEGRETARIO	288
ART.67 COMPITO ISTITUZIONALE DEL COLLEGIO	288
ART.68 MORTE, DIMISSIONI, PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI PROBIVIRI	28
Sezione II - La Procedura	299
ART.69 GENERALITA' E PRINCIPI	299
ART.70 IL COLLEGIO GIUDICANTE	299
ART.71 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA.....	299
ART.72 L' ISTRUTTORIA, LA DECISIONE	29
ART.73 IL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE	30
Sezione III - Sanzioni ed Efficacia della Decisione	30
ART.74 LE SANZIONI.....	30
ART.75 LE FATTISPECIE SANZIONABILI	311
ART.76 EFFICACIA DELLA DECISIONE	311
Titolo IV - Delle Direzioni e degli altri Incarichi	311
ART.77 DIREZIONI	311
ART.78 IL DIRETTORE DEI SERVIZI	311
ART.78 bis IL SUPERVISORE DEI SERVIZI.....	322
ART.79 IL DIRETTORE SANITARIO.....	322
ART.80 IL DIRETTORE DEL GARAGE.....	333
ART.81 ESAMINATORE DI GUIDA.....	333
ART.82 IL RESPONSABILE DI ECONOMATO E PATRIMONIO	344
ART.83 COMITATI.....	344
Titolo V - Delle Elezioni	344
ART.84 ELETTORATO ATTIVO.....	344
ART.85 ELETTORATO PASSIVO	344
ART.86 CARICHE SOCIALI ELETTIVE	355
ART.87 INDIZIONE DELLE ELEZIONI	355
ART.88 SISTEMI ELETTORALI.....	355
ART.89 ATTIVITA' PRELIMINARI DEL COMITATO ELETTORALE	355
ART.90 CANDIDATURE.....	355
ART.91 ATTIVITA' DEL COMITATO DI ROSA	35
ART.92 SCHEDE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO.....	366
ART.93 SCHEDE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEI PROBIVIRI E SINDACI.....	366
ART.94 ATTIVITA' DEL COMITATO ELETTORALE DURANTE LE ELEZIONI	366

ART.95 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL VOTO	366
ART.96 VALIDITA' DEL VOTO	377
ART.97 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E GRADUATORIA ELETTORALE	377
ART.98 TERMINI: RIEPILOGO	377
Titolo VI - Disposizioni Transitorie e Finali.....	388
ART.99 MODIFICA DEL REGOLAMENTO	388
ART.100 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	388
ART.101 REGIME TRANSITORIO E DIRITTI ACQUISITI.....	388
ART.102 NORMA DI RINVIO.....	388

STATUTO SOCIALE P.A. CROCE BIANCA CORNIGLIANO

Art.1° - Atto costitutivo

Il 6 gennaio 1902 è stata costituita in Ge-Cornigliano l'Associazione Publica Assistenza Croce Bianca, oggi sita in Via Romolo Gessi 8/r, riconosciuta giuridicamente in Ente Morale con R.D. 11 marzo 1930 n. 393.

Art.2° - Emblema, bandiera, distintivo

La bandiera Sociale è di colore azzurro, porta in mezzo una Croce Bianca, avrà i nastri decorativi sui quali vi sarà scritta Publica Assistenza, e la data di Fondazione. Il distintivo per i Soci consiste in uno scudo a forma ogivale a fondo azzurro con il simbolo di una croce bianca ed intorno la scritta P.A. Croce Bianca. In alternativa si potrà usare una fascia azzurra che verrà indossata al braccio sinistro recante la scritta sopra indicata. Gli appartenenti all'Amministrazione porteranno tutti indistintamente sullo scudo o sulla fascia, l'indicazione della carica occupata mediante stellettes d'oro e d'argento secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale stabilirà pure il distintivo di cui potranno fregiarsi i Militi Benemeriti. Tutti i Soci dovranno munirsi del distintivo sociale.

Art.3° - Scopi dell'Associazione

L'Amministrazione non persegue scopi di lucro ed è democraticamente strutturata. Ha carattere aconfessionale ed apartitico e si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, erogando gratuitamente le proprie prestazioni nei confronti di tutti i cittadini, dando concreta attenzione a quanto previsto dall'art.3 della Costituzione. I propri principi ispiratori sono quelli del movimento del Volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze alla quale può aderire, nonché quelli previsti dalla legge 11 agosto 1991 n.266.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) Interviene in soccorso degli infortunati, degli infermi, dei bisognosi e degli indigenti; provvedendo all'assistenza nel primo intervento ed al trasporto degli stessi nelle strutture preposte;
- b) Promuove iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente sul territorio locale, nazionale e internazionale con attività di assistenza e solidarietà a favore delle popolazioni;
- c) Promuove ed organizza corsi formativi e di aggiornamento per i soci e per i cittadini che intendono avvalersene, per il perseguimento degli scopi sociali;
- d) Promuove iniziative per combattere alcune moderne piaghe sociali quali l'alcolismo, la droga e l'AIDS, ed altre;
- e) Promuove iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità di vita;
- f) Può avere al suo interno gruppi culturali e donatori di sangue;
- g) Può stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici o privati o singoli cittadini.

Art.4° - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art.5° - Soci

Sono soci dell'Associazione, oltre a quelli già ammessi al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, chiunque ne faccia richiesta scritta –

previa presentazione di due soci già iscritti – e venga ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento interno disciplina i rapporti tra i Soci dell'Associazione, i loro diritti

ed obblighi, nonché l'assegnazione alle categorie previste. I Soci devono partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti.

I doveri dei soci sono:

- a) Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

La qualità di Socio si perde:

- a) Per morosità;
- b) Per decadenza;
- c) Per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per morosità coloro i quali, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro i quali svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. Croce Bianca e coloro i quali intrattengano con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro i quali, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. La P.A. Croce Bianca di Ge-Cornigliano fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell' 11/08/91 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art.6° - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata di regola nel mese di giugno per approvare il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e per deliberare sul bilancio preventivo al futuro esercizio.

L'Assemblea determina le linee dell'indirizzo sociale dell'Associazione ed i rapporti con l'A.N.P.A.S..

Essa ha i compiti di :

Nominare la Commissione di verifica dei poteri e la Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione;

Ratificare l'espulsione dei Soci a seguito del giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri;

Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare su modifiche dello Statuto o sugli argomenti di carattere straordinario che il Consiglio d'Amministrazione avrà posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina nel suo seno il suo Presidente ed il Segretario. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Essa, inoltre, sarà convocata in ogni caso ritenuto opportuno dalla maggioranza del Consiglio d'Amministrazione o da un decimo dei Soci iscritti aventi diritto al voto.

Art.7° - Disposizioni procedurali interne dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale tutti i Soci che siano in regola con le quote sociali.

Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

I Soci aventi diritto al voto devono avere un'anzianità sociale di sei mesi.

I Soci inferiori ai ventuno anni non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione.

I Soci possono proporre modifiche al Regolamento Interno. Ogni socio non può presentare più di una delega. Nel computo delle presenze si conteggiano i Soci presenti che hanno diritto al voto e le deleghe in rappresentanza dei Soci che hanno diritto al voto e che siano in regola con il dettato di questo articolo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei Soci presenti aventi diritto al voto ed in modo palese. Nel computo dei voti si conteggiano le deleghe nella volontà espressa del Socio presentatore. Questi, in caso di voto segreto, avrà due schede. Il voto segreto viene adottato quando si tratti di questioni concernenti persone. Può essere adottato su decisioni dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o da uno o più Soci, anche per questioni di rilevante importanza o di opportuna riservatezza.

Art.8° - Deliberazioni Assembleari

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria almeno la presenza della metà dei Soci iscritti aventi diritto a voto. In Seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per la validità dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è necessaria almeno la presenza dei tre quarti dei Soci iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza almeno del doppio del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, escluso le deleghe. Il verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente dell'Assemblea; è custodito a cura della Presidenza dell'Associazione. I membri del Consiglio di Amministrazione si asterranno dal prendere parte alla votazione riguardante il rendiconto da essi presentato. Nessun Socio può prendere parte alla votazione su oggetti o proposte che lo riguardino personalmente.

Art.9° - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri nominati previo votazione dai Soci aventi diritto che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e Consiglieri. Il Consiglio resta in carica tre anni. Il Consiglio nomina il Segretario ed il Tesoriere. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.10° - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) Attuare i programmi dell'Associazione nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e sorvegliare l'andamento interno dell'Associazione in armonia con i regolamenti interni;
- b) Proporre all'Assemblea ed attuare l'indirizzo sociale delle varie attività, relazionando annualmente all'Assemblea dei Soci;
- c) Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) Dirigere e regolamentare i rapporti giuridici ed economici con il personale;
- e) Deliberare l'accettazione e ratificazione la radiazione dei Soci, fermo restando il disposto degli art. 5 e 16;
- f) Nominare i Medici Sociali;
- g) Deliberare l'ammontare della tessera Associativa;
- h) Fare proprie le iniziative dell'A.N.P.A.S., se ritenute compatibili con le proprie finalità;
- i) Compiere tutti gli atti di gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione, sia a rilevanza esterna che a rilevanza interna previsti dalla legge e non attribuiti alla competenza di altro organo dal presente Statuto o dal regolamento Interno;
- j) Promuovere eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Interno;
- k) Approvare o revocare i nominativi dei Soci chiamati a collaborare con i vari Consiglieri;
- l) Svolgere tutte le operazioni inerenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione deliberando l'accettazione di lasciti legati e donazioni e l'allienazione dei beni mobili/immobili; deliberare la scelta dell'istituto di credito per le funzioni di cassa, conto corrente bancario e la custodia di eventuali documenti che riguardano il patrimonio dell'Associazione (funzione Amministrativa).

Art.11° - Disposizioni Regolamentari Interne

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere sia di tipo Ordinario che Straordinario. Le prime hanno luogo periodicamente e sono stabilite collegialmente dal Consiglio di Amministrazione. Le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente e di necessità. Sono tutte convocate con invito del Presidente, sia su iniziativa dello stesso o in seguito a richiesta di almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti la metà più uno, cioè 4, dei membri che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, esse sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni si fanno in modo palese. Ha luogo il voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario e controfirmati dal Presidente. I Membri del Consiglio di

Amministrazione che senza giustificati motivi non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione decadono dalla Carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Ciascun membro può promuovere l'istanza di decadenza di un altro Consigliere. In caso di decadenza, di dimissioni, di espulsione o di morte, il Consiglio di Amministrazione deve procedere entro 30 giorni alla sostituzione, e conseguentemente sarà nominato il primo dei candidati non eletti con il maggior numero dei voti, e così via in regressione di voti. L'Amministratore sostituito rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Eletto. In caso di parità sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di età anagrafica.

Art.12° - Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione; egli può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione stessa, eventualmente nominando all'uopo procuratori, avvocati o altri consulenti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) Aprire i lavori dell'Assemblea generale dei Soci;
- b) Curare la gestione amministrativa sociale, il regolare funzionamento dell'Associazione e l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
- c) Presiedere le riunioni del Consiglio; in sua assenza è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere con più elevata anzianità di iscrizione all'Associazione;
- d) È a capo dell'ufficio di Presidenza, con il quale stabilisce fra l'altro, l'ordine del giorno delle sedute;
- e) Firma, come indica la legge, le varie operazioni di pagamento;
- f) Propone al Consiglio la collaborazione possibile dell'Associazione presso gli organismi dell'A.N.P.A.S.;
- g) In caso di assoluta urgenza può emanare Ordinanze Presidenziali che verranno poi iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio di Amministrazione;
- h) Può invitare al Consiglio d'Amministrazione Soci e non Soci quando lo ritenga utile alle trattazioni previste dall'ordine del giorno;
- i) Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni ai Membri del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Sanitario;
- j) Il Presidente nomina il Direttore dei Servizi, il Direttore Sanitario e le cariche che vengono ritenute più utili per i fini sociali e statutari.

Art.13° - Altri Organi

Il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente assolve a tutte le sue funzioni. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal Regolamento Interno dell'Associazione.

Art.14° - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione e dal Segretario per le loro specifiche competenze. L'Ufficio collabora con il Presidente allo svolgimento delle sue attività in particolare svolge funzioni di carattere esecutivo. In casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione.

Art.15° - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è Composto da tre membri effettivi e un supplente, rimane in carica tre anni. È votato in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione da tutti i Soci aventi diritto al voto. Nel suo seno nomina il Presidente ed il Segretario. I Revisori dei Conti hanno l'obbligo di esplicitare il loro ufficio nei limiti di tempo dovuti per la presentazione dei bilanci, per quello di ispezioni periodiche su tutti gli aspetti amministrativi sui quali devono riferire al Consiglio. Essi hanno la facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ad invito del Presidente. In caso di decadenza, dimissioni, espulsioni o di morte, il Consiglio di Amministrazione deve procedere entro trenta giorni alla sostituzione nominando il primo dei Candidati non eletti con il maggior numero dei voti, e così via in regressione di voti. In caso di esaurimento della lista vanno entro tre mesi rifatte le votazioni del Collegio dei Revisori dei Conti

che dureranno fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di parità sarà eletto il Membro con maggior anzianità di età anagrafica.

Art.16° - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente, rimane in carica tre anni. I Membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Nel suo seno nomina il Presidente ed il Segretario. Il Collegio dei Probiviri, quale arbitro rituale secondo le norme del presente Statuto e Regolamento interno delibera, pronunciando secondo equità, sanzioni e giudizi di comportamento su questioni che insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento interno. Dirime questioni e contestazioni fra gli iscritti. Interviene su richiesta del Consiglio di Amministrazione anche in caso che cadano in giudizio le cariche sociali ed i membri del Consiglio di Amministrazione. Redige un apposito atto istruttorio della controversia. I verbali sono archiviati dal Collegio dei Probiviri dopo che copia dell'atto finale sia consegnato al Consiglio di Amministrazione per l'applicazione delle misure di propria competenza Statutaria e del Regolamento Interno. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili. Il Regolamento interno ne stabilirà le modalità. In caso di decadenza, dimissioni, espulsione o di morte, il Consiglio di Amministrazione deve procedere entro sessanta giorni alla sostituzione.

Art.17° - Patrimonio

L'Associazione provvede ai propri scopi con le entrate patrimoniali, che sono costituite:

- a) Dalle quote degli aderenti;
- b) Dai rimborsi effettuati dallo Stato, da Enti o Istituzioni Pubbliche e/o privati o da singoli Cittadini;
- c) Da oblazioni e sottoscrizioni volontarie dei Cittadini;
- d) Da lasciti, legati, eredità o donazioni dei Cittadini;
- e) Entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Da beni mobili ed immobili;
- b) Da titoli di credito pubblici e privati;
- c) Da lasciti, legati, eredità e donazioni purchè accettati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore indicati espressamente dall'Assemblea in sede di delibera di scioglimento. L'Assemblea procederà inoltre alla nomina di uno o più Liquidatori.

Art.18° - Disposizioni Sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, accompagnato da una relazione. Detto bilancio ed allegata relazione devono essere messi a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Le modalità di assunzione, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni, le mansioni ed i compiti del personale retribuito, nonché gli incarichi a tempo indeterminato, sono fissate dall'apposito Regolamento interno. Sono pure materia di disposizioni regolamentari e deliberazioni amministrative questioni riguardanti le manifestazioni tradizionali o straordinarie, la disciplina interna, la promozione e premiazione dei Soci attivi, la formazione della domanda di iscrizione a socio e la responsabilità di chi lo propone, i compiti e le mansioni dei soci, e tutto ciò che ne forma oggetto di disposizione statutaria o di legge.

Art.19° - Disposizioni Finali

Il presente Statuto si conforma ai requisiti ed alle previsioni della legge 11 agosto 1991 n.266 ai fini dell'iscrizione nei Registri Generali delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della suddetta legge. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento Interno o quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dalla legislazione speciale.

Genova, 19 maggio 1994

REGOLAMENTO INTERNO

Titolo I - Dei Soci

Capo I - I Soci

ART.1 CONOSCENZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

È diritto e dovere di ogni Socio conoscere lo STATUTO ed il REGOLAMENTO INTERNO della P.A. Croce Bianca Cornigliano, rispettarlo e farlo rispettare. La loro non conoscenza non giustifica eventuali inadempienze.

ART.2 SOCI

La P.A. Croce Bianca Cornigliano è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, senza distinzione di sesso, di età, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

I Soci della P.A. Croce Bianca Cornigliano si suddividono nelle sottoelencate categorie, definite in base al diverso modo di partecipazione alla vita associativa:

- Soci Benemeriti;
- Soci Onorari;
- Soci Effettivi;
- Soci Sostenitori;
- Soci Contribuenti.

ART.3 SOCI BENEMERITI

Sono Soci Benemeriti di diritto coloro i quali abbiano compiuto i venticinque anni di appartenenza al sodalizio come Soci Effettivi e coloro i quali per cinque anni consecutivi abbiano conseguito il premio di 'medaglia d'oro'.

Possono essere nominati Soci Benemeriti con delibera del Consiglio di Amministrazione tutti coloro che abbiano effettuato donazioni di una certa entità a favore della P.A. Croce Bianca Cornigliano e i medici che prestano gratuitamente la loro opera per gli scopi dell'Associazione.

ART.4 SOCI ONORARI

Gli individui, gli Enti e le Associazioni, insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio di Amministrazione, per aver contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione o per aver reso segnalati servizi alla comunità.

ART.5 SOCI EFFETTIVI

I soci effettivi sono obbligati a prestare con continuità, salvo giustificati motivi, attività a favore dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Per attività si intende tutto ciò che concerne lo svolgimento dei servizi di soccorso e trasporto, la gestione ed il mantenimento del patrimonio sociale nonchè tutto quanto sia necessario a conseguire i fini associativi.

Possono richiedere la qualifica di socio effettivo uomini e donne che abbiano compiuto il 16° anno di età in buone condizioni fisiche e psichiche.

Il socio effettivo non può essere iscritto ad altra Associazione o altro soggetto che svolga attività e/o funzioni analoghe alla P.A. Croce Bianca Cornigliano nè prestare la propria opera e/o servizio a titolo alcuno presso le stesse nell'ambito del Comune di Genova, salvo specifica deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio effettivo che voglia ottenere tale deroga dovrà farne richiesta al Consiglio di Amministrazione sottoscrivendo un apposito modulo predisposto dal medesimo e depositandolo presso la segreteria dell'Associazione.

La domanda si ritiene approvata in assenza di un espresso provvedimento di diniego che il Consiglio di Amministrazione dovrà far pervenire direttamente all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

I soci effettivi si dividono in:

A) Soccorritori

Possono richiedere la qualifica di Socio Soccorritore i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

I Soccorritori sono obbligati a prestare servizio di soccorso persone, sia di trasporto che di emergenza.

I Soccorritori sono sottoposti a periodiche verifiche attitudinali per lo svolgimento dei servizi e sono obbligati a frequentare i corsi di formazione organizzati all'interno dell'Associazione o da strutture sanitarie preposte riconosciute dall'Associazione.

La Commissione Sanitaria, sentito il parere della Direzione Operativa, provvede a disporre per le autorizzazioni a "Primo Soccorritore" o "Secondo Soccorritore" che saranno esposte nell'albo Sociale.

Per "Primo Soccorritore" si intende il Socio maggiorenne che abbia terminato l'iter formativo con parere favorevole da parte della Commissione Sanitaria.

Per "Secondo Soccorritore" si intende il Socio maggiorenne che non ha ancora completato l'iter formativo.

B) Allievi Soccorritori

Possono richiedere la qualifica di Allievo Soccorritore i Soci di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Con l'esplicito consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà, possono essere autorizzati a prestare servizio di Soccorso persone, sia di trasporto che di emergenza, ed a svolgere servizio in orario notturno.

C) Collaboratori

I Soci che per giustificato motivo non possano o non vogliano accedere alle qualifiche sopra riportate, potranno comunque ottenere la qualifica di Socio Effettivo prestando la propria opera in tutte quelle attività complementari necessarie al perseguimento dei fini associativi.

ART.6 SOCI SOSTENITORI

Sono coloro che versano annualmente alla P.A. Croce Bianca Cornigliano una quota superiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per i Soci contribuenti e coloro i quali svolgono gratuitamente attività materiali o intellettuali a favore della P.A. Croce Bianca Cornigliano.

ART.7 SOCI CONTRIBUENTI

Sono coloro che ottenuta l'iscrizione all'Associazione versano regolarmente la quota associativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.8 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, previa presentazione di un Socio già iscritto, da depositarsi presso la segreteria dell'Associazione.

Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve il dettato dello Statuto e del Regolamento della P.A. Croce Bianca Cornigliano e di condividerne lo spirito e le finalità.

Le domande di ammissione devono essere affisse, a cura della Segretaria, alla bacheca dell'Associazione per 10 giorni al fine di permettere ai Soci di conoscere l'identità degli aspiranti e di presentare contestazione scritta nel caso in cui ritengano questi non idonei.

La contestazione scritta, da depositarsi in segreteria, deve contenere i motivi per i quali si ritiene che l'aspirante non sia idoneo all'Associazione.

Nel caso in cui la domanda sia stata contestata il Presidente convoca entro 30 giorni dal deposito della contestazione una seduta del Consiglio di Amministrazione il quale discuterà e delibererà riguardo la domanda; le eventuali reiezioni devono essere giustificate nel verbale.

In tutti gli altri casi si pronuncia sull'ammissione dei nuovi Soci il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, direttamente o delegando l'ufficio di Segreteria, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci.

Non possono essere ammessi a far parte di alcuna categoria di Soci della P.A. Croce Bianca Cornigliano coloro i quali non diano affidamento di serietà e coloro i quali abbiano riportato condanne che privino il cittadino dei diritti civili.

ART.9 RECESSO DEL SOCIO

I Soci hanno diritto di presentare dichiarazione di recesso al Consiglio di Amministrazione per iscritto. La suddetta dichiarazione ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Alla presentazione della dichiarazione di recesso il Socio deve restituire tessera, divisa, eventuali distintivi di appartenenza e qualsiasi altra cosa abbia ricevuto in dotazione dalla P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare il Socio recedente a esplicitare le proprie ragioni di recesso al fine di convincere lo stesso a ritirare la dichiarazione.

I Soci che abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Qualora l'ex Socio dovesse ripresentare domanda di ammissione questa dovrà essere sottoposta al normale iter previsto per ammissione di nuovi Soci (art.7).

ART.10 ESCLUSIONE DEL SOCIO

I Soci possono essere esclusi dall'Associazione per gravi e documentati motivi, quali ad esempio:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;

La proposta di esclusione del Socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri che ne dà informazione al Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo provvede a far ratificare tale provvedimento all'Assemblea dei Soci.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio escluso può appellarsi all'Assemblea dei Soci, qualora anche quest'ultima ratifichi il provvedimento di esclusione può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I Soci che siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART.11 DECADENZA DEL SOCIO

Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro i quali svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. Croce Bianca Cornigliano e coloro i quali intrattengano con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma, così come stabilito dall'art.5 dello Statuto.

Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

La decadenza per morosità si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento senza bisogno alcuno di comunicazione scritta.

ART.12 PERSONALE DIPENDENTE

I dipendenti non possono essere Soci della P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Il personale dipendente deve essere regolarmente inquadrato ed assunto con CCNL *"per il personale dipendente dall'A.N.P.A.S. e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze"*.

La P.A. Croce Bianca Cornigliano ha l'obbligo di sottoporre a visita medica periodica tutti i dipendenti, così come prescritto dalla legge.

La P.A. Croce Bianca Cornigliano può avvalersi anche di lavoro autonomo.

ART.13 RAPPRESENTANZA VERSO L'ESTERNO

I Soci non hanno alcuna rappresentanza verso l'esterno della P.A. Croce Bianca di Cornigliano, se non muniti di espressa delega da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, e non possono obbligare ad alcun titolo l'Associazione nei confronti di Enti Pubblici o privati.

ART.14 QUOTE SOCIALI

Le Quote Sociali sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le modalità di riscossione.

Le Quote Sociali non sono frazionabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

Le quote sono rese note con affissione all'albo sociale.

Tutti i Soci sono tenuti a versare la ridetta quota entro sessanta giorni dall'affissione all'albo sociale, in ogni caso entro e non oltre il primo semestre, pena la perdita del diritto di voto nell'anno in corso sia per le assemblee che per le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono esentati dal pagamento della quota sociale i Soci Onorari e i Soci Benemeriti.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli incaricati ad incassare la quota sociale hanno l'obbligo di emettere ricevuta.

Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi. E' ammesso il pagamento a posteriori delle quote Sociali solo per l'anno precedente a quello in corso.

Capo II - Dei Diritti, dei Doveri dei Soci, dei Comportamenti Sanzionabili

ART.15 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

I Soci hanno il dovere di frequentare l'Associazione nel rispetto dello STATUTO SOCIALE e del REGOLAMENTO INTERNO uniformandosi ai principi di solidarietà e gratuità, hanno il dovere di provvedere allo svolgimento dei servizi di istituto senza far mai prevalere personalismi sull'interesse generale ed il buon andamento della P.A. Croce Bianca Cornigliano; devono altresì tenere un comportamento conforme al buon nome ed al prestigio dell'Associazione stessa.

ART.16 DIRITTI DEI SOCI

I Soci della P.A. Croce Bianca Cornigliano hanno diritto a:

- a) Frequentare la sede sociale;
- b) Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla P.A. Croce Bianca Cornigliano;
- c) Formulare suggerimenti atti a garantire il miglior funzionamento del Sodalizio attraverso comunicazioni scritte o verbali agli Organi competenti in via gerarchica;
- d) Partecipare a tutte le Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, con voto deliberatorio (esclusi i Soci minorenni i quali possono partecipare senza diritto di voto) purché in regola con il pagamento delle quote sociali;
- e) Candidarsi per il rinnovo delle cariche elettive del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- f) Accompagnare un amico o un conoscente per brevi periodi nella frequenza dei locali sociali e sotto loro diretta responsabilità;

ART.17 DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci della P.A. Croce Bianca Cornigliano sono tenuti a:

- a) Osservare lo Statuto, il presente Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- c) Frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- d) Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- e) Rispettare tutti i Soci;
- f) Rispettare i locali della sede e le attrezzature a disposizione ed a collaborare al mantenimento dell'ordine e della pulizia;
- g) Non coinvolgere la Associazione in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici;
- h) Seguire in ogni occasione, sia all'interno dell'associazione che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dal presente Regolamento;
- i) Versare la quota associativa annuale, tranne nel caso contemplato dall'art.14 c.5;

ART. 18 COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Sono sanzionati in via equitativa, a discrezione del Collegio giudicante, valutato il caso ed ogni altra circostanza, i Soci che siano giudicati colpevoli dei seguenti addebiti:

- 1) Rifiuto di servizio;
- 2) Gravi negligenze in servizio;
- 3) Violazione del segreto d'ufficio;
- 4) Comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- 5) Guida non autorizzata degli automezzi, strumenti, dotazioni;
- 6) Utilizzo non autorizzato dei dispositivi di emergenza;
- 7) Utilizzo improprio dei mezzi di telecomunicazione;
- 8) Mancato utilizzo della divisa sociale durante l'espletamento dei servizi senza giusta causa o giustificato motivo;
- 9) Violazione dell'obbligo di osservare ordine, decoro e pulizia nella sede;
- 10) Violazione dell'obbligo di osservare ordine, decoro e pulizia personale nell'espletamento del servizio;
- 11) Violazione, senza giusta causa o giustificato motivo, degli articoli del codice della strada;
- 12) Abbandono della guardia per futili motivi o in assenza di giusta causa o di giustificato motivo;
- 13) Assenza ingiustificata dal proprio turno di guardia;
- 14) Uso illegittimo, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società;
- 15) Ogni e qualsivoglia comportamento che violi i principi, previsti e sanciti nello statuto sociale e nel regolamento, ai quali si ispira il sodalizio;
- 16) Ubriachezza in servizio;
- 17) Denigrazioni e/o maldicenze nei confronti di qualsiasi Socio della P.A.;
- 18) Denigrazioni dell'Amministrazione e dei suoi Organi e delle altre Componenti e Direzioni;
- 19) Uso improprio o abuso delle cariche previste dal presente Regolamento;
- 20) Diverbio con altri Soci o terzi pronunciando frasi e/o compiendo gesti ingiuriosi e/o lesivi della dignità personale;
- 21) Diverbio con altri Soci o terzi addivenendo allo scontro fisico;
- 22) Insubordinazione nei confronti di una persona che rivesta una qualsiasi carica all'interno dell'ente;
- 23) Compimento di atti vandalici nei confronti di beni sociali o di terzi;
- 24) Richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;
- 25) Illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;

- 26) Furto ed appropriazione indebita;
- 27) Ingiustificata violazione di ogni e qualsivoglia ordine di servizio emanato dalla Direzione dei Servizi e della Direzione del Garage;
- 28) Ogni e qualsivoglia comportamento penalmente sanzionabile.

Gli addebiti di cui ai numeri da 1 a 15 del presente articolo sono sanzionati, per il caso di prima violazione, direttamente dal Direttore dei Servizi, che vi provvede con la sospensione da uno a quattordici giorni e, per il caso di reiterata recidiva, dal Collegio dei Probiviri previa sospensione cautelare di quindici giorni irrogata dal Direttore dei Servizi.

Gli addebiti dal numero 16 al numero 28 sono sanzionati, con equo apprezzamento, valutata ogni circostanza, dal Collegio dei Probiviri in seduta comune, previa sospensione cautelare di quindici giorni irrogata dal Direttore dei Servizi, prorogabile di altri 15 giorni nel caso in cui il Collegio dei Probiviri si trovi nell'impossibilità di riunirsi celermente e giudicare.

La condanna penale, passata in autorità di cosa giudicata, può comportare l'espulsione o la radiazione dall'Associazione.

Titolo II - Dei Soci Effettivi

Capo I - Soci Effettivi

ART.19 NORME DI IDONEITA' ED AMMISSIONE PER I SOCI EFFETTIVI

Per essere ammessi a far parte della P.A. Croce Bianca Cornigliano con la qualifica di Soci Effettivi i richiedenti, oltre a quanto disposto dallo Statuto, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto il quattordicesimo anno di età. Per i minori occorre l'autorizzazione scritta dei genitori, o di chi ne esercita la potestà, in calce alla domanda previa sottoscrizione della stessa;
- b) possedere attitudini e requisiti per l'espletamento del servizio dichiarati, sotto la propria responsabilità, dal richiedente e valutati dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci effettivi si impegnano volontariamente e spontaneamente, senza pretesa di compenso alcuno, all'osservanza di tutte le norme del presente regolamento ed a quelle emanate per il buon andamento del servizio e per il decoro dell'Associazione.

Si impegnano altresì ad eseguire i servizi con disciplina e correttezza ed, in particolare, ad osservare il segreto su quanto è venuto a loro conoscenza nell'espletamento dei servizi prestati od in conseguenza di questi.

ART.20 NORME PER L'ABILITAZIONE DEL SOCIO EFFETTIVO

L'aspirante Socio effettivo, con la presentazione della richiesta, si impegna a frequentare tutte le lezioni del corso teorico-pratico di preparazione al trasporto infermi ed al primo soccorso predisposto dalla Direzione Sanitaria della P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Il Socio effettivo si impegna a frequentare tutti i corsi di aggiornamento, che si rendano necessari, su disposizione del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Sanitaria, della Direzione dei Servizi. Sono Soci effettivi anche coloro che svolgono servizi interni.

ART.21 SOCI MINORENNI

I Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età possono svolgere interventi di primo soccorso, altrimenti detti di "urgenza", solo come "quarti".

ART.22 DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI

Tutti i Soci Effettivi presenti in sede, anche a mero fine ricreativo, sono tenuti, in caso di necessità, ad eseguire i servizi richiesti dal Direttore dei Servizi.

I Soci nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartengono.

In particolare sono tenuti a:

- a) improntare il loro comportamento a serietà ed impegno, in osservanza delle disposizioni emanate dagli Organi direttivi;
- b) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, i Regolamenti, le altre norme vigenti nell'Associazione;
- c) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- d) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- e) utilizzare esclusivamente per l'attività di servizio i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all'Associazione.

ART.23 TIPOLOGIE DI SERVIZI DEI SOCI EFFETTIVI

I servizi effettuati dai Soci effettivi si possono distinguere in:

- a) Servizi di emergenza 118;
- b) Servizi di trasporto ordinario in regime di convenzione con vari soggetti pubblici (ASL, Azienda Ospedaliera) e privati (Cliniche, Case di riposo, ecc);
- c) Servizi di Dialisi;
- d) Servizi Privati, cosiddetti "Conto Parenti".

I servizi su elencati sono da considerarsi sempre OBBLIGATORI e qualora un Socio si rifiutasse di effettuarli senza allontanarsi dalla sede sociale verrebbe deferito al Collegio dei Probiviri. Esistono poi altre tipologie di servizi quali:

- a) Servizi di Assistenza a manifestazioni (es. manifestazioni sportive, culturali, ecc.);
- b) Premiazioni o Inaugurazioni o feste di altre Consorelle;
- c) Servizi di Questua o di Distribuzione Calendari;
- d) Partecipazione a funerali di Soci defunti;
- e) Altri tipi di servizi (es. manifestazioni varie organizzate dalla P.A.).

I servizi su elencati sono da considerarsi FACOLTATIVI ma impegnano comunque moralmente i Soci nel loro svolgimento; sono da considerarsi OBBLIGATORI qualora il Socio abbia dichiarato la propria disponibilità per il determinato evento verbalmente alla Direzione dei Servizi o si sia iscritto nelle apposite liste.

ART.24 IGIENE E SICUREZZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Durante gli interventi, quando si presta soccorso, è obbligatorio l'uso dei guanti monouso e l'utilizzo della divisa sociale completa.

ART.25 PRESENZE DEI SOCI EFFETTIVI

Il Socio Effettivo, secondo le proprie disponibilità, si impegna a svolgere regolare servizio nei turni di guardia che concorda con la Direzione dei Servizi.

I turni di guardia, predisposti dal Direttore dei Servizi, sono preventivamente esposti in sede su apposite tabelle. Il volontario, nel prenderne visione, può comunicare l'eventuale modifica della propria disponibilità.

Eventuali assenze giustificate devono essere comunicate al Direttore dei Servizi col maggior anticipo possibile.

Il Socio effettivo deve presentarsi in orario per l'inizio della propria guardia o comunicare al proprio Capo squadra eventuali ritardi.

ART.26 DIVISA SOCIALE

L'Associazione fornisce ai Soci effettivi i capi di abbigliamento che compongono la divisa sociale in dotazione, inclusi i distintivi di funzione ed identificativi disposti dal 118, a seconda delle risorse disponibili.

Tutti i Soci che prestano servizio nei turni di guardia e ai quali è stata consegnata la divisa sociale sono tenuti, senza eccezione alcuna, ad indossarla.

È fatto divieto di utilizzare la divisa per motivi non inerenti al servizio.

La divisa e quant'altro in dotazione deve essere restituito in caso di cessazione definitiva o di assenza prolungata per un periodo superiore a tre mesi dall'attività di Socio effettivo.

La divisa data al volontario rimane di proprietà della Associazione.

La distribuzione della divisa ai volontari avviene dietro pagamento di una cauzione stabilita dal Consiglio Direttivo. Alla restituzione della divisa, per dimissione od esclusione del volontario o per qualsivoglia altra ragione, la cauzione sarà restituita.

Qualora la divisa non venga restituita ovvero venga resa in condizioni che ne pregiudicano l'utilizzabilità la P.A. Croce Bianca Cornigliano ha il diritto di trattenere la cauzione.

E' vietato cedere la propria divisa ad altro volontario.

E' vietato apporre alla divisa distintivi od insegne diversi da quelli previsti o non inerenti al servizio svolto.

E' vietato ai volontari asportare le divise lasciate a disposizione dei volontari. Al termine del loro utilizzo devono essere riposte nell'apposito luogo.

I volontari devono utilizzare lo spogliatoio per cambiarsi e riporre i propri indumenti personali. Si precisa che la divisa è da considerare indumento a rischio biologico, pertanto qualora utilizzata, non deve essere riposta con altri indumenti civili.

ART.27 ARMADIETTI

I Soci Effettivi interessati all'assegnazione di un armadietto sono tenuti a compilare l'apposito modulo di richiesta presso la Segreteria dell'associazione.

Nel caso in cui il numero di richieste sia superiore a quello degli stipetti disponibili, questi verranno assegnati in base al criterio dell'anzianità sociale ed in base alle presenze nei turni di guardia.

Se il Milite assegnatario non svolge alcun servizio per tre mesi consecutivi, senza preventiva giustificazione, l'assegnazione è revocata e il Milite, contattato tramite raccomandata a/r dalla Segreteria, è tenuto a liberare lo stipetto. Se non provvede a ciò la Segreteria è autorizzata a svuotare l'armadietto e gli oggetti personali ivi contenuti verranno custoditi presso i locali della segreteria, mentre i materiali forniti dalla P.A. Croce Bianca Cornigliano al Milite, quali la divisa, i giacconi, gli smanicati *et similia*, verranno affidati al Responsabile dell'Economato che provvederà alla loro redistribuzione.

La Segreteria procede comunque alla riassegnazione dello stipetto 20 giorni dopo aver inviato la raccomandata a/r al Milite interessato.

Nel caso in cui il Milite sia oggettivamente impossibilitato a svolgere servizi per un periodo superiore a tre mesi è tenuto a darne avviso alla Segreteria prima della scadenza del suddetto termine altrimenti si procede alla riassegnazione.

Gli stipetti sono distinguibili gli uni dagli altri solo attraverso il numero apposto dalla Segreteria per ragioni di sicurezza. E' vietato ai Militi contrassegnare il proprio stipetto con etichette che riportino nominativi o con qualsiasi altro segno di riconoscimento.

E' vietato depositare oggetti di valore economico o affettivo.

La P.A. Croce Bianca Cornigliano adotta tutte le misure possibili per garantire la sicurezza degli stipetti ma non può essere ritenuta responsabile in caso di smarrimenti, furti e danneggiamenti.

Il Milite si assume tutta la responsabilità del proprio eventuale incauto deposito di oggetti di valore.

Capo II - Turni di Guardia e Composizione Squadre

ART.28 TURNI DI GUARDIA

I turni di guardia, nei quali si articola l'espletamento del servizio, sono i seguenti:

Mattinale	: 06,00 – 12,30
Intermedio Mattinale	: 11,30 – 15,30
Pomeridiano	: 13,30 – 19.30
Intermedio Pomeridiano	: 15,30 – 20,00
Serale	: 19,30 – 23,00
Notturna	: 22,30 – 06,30

Il Direttore dei Servizi, per ragioni di efficienza del servizio, ha facoltà di proporre modifiche agli orari dei turni di guardia al Consiglio Di amministrazione.

ART. 29 LE SQUADRE

Le squadre si compongono di non meno di tre militi tra i quali devono essere presenti uno con funzioni di autista ed un milite con funzioni di Capo Squadra o Vice Capo Squadra.

ART.30 INIZIO TURNO

All'inizio del turno devono essere eseguite, con cura, le seguenti disposizioni:

- a) Assicurarsi che i mezzi siano in ordine di marcia e che a bordo vi sia disponibile tutta la strumentazione ed il materiale necessari, segnalando al Capo Squadra le eventuali carenze e provvedendo, per quanto è possibile, a reintegrare il materiale mancante; il Capo Squadra provvederà poi a compilare rapporto alle Direzioni competenti su eventuali danni e o carenze segnalate;
- b) controllare la pulizia e lo stato della biancheria nonché degli automezzi;
- c) accertarsi della disinfezione della cellula sanitaria;
- d) collaborare alla pulizia della sede.

ART.31 IL CAPO SQUADRA

Il Capo Squadra ed il Vice Capo Squadra sono dei graduati nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione concertata tra la Direzione dei Servizi e la Direzione Sanitaria.

La Direzione dei Servizi individua di concerto con la Direzione Sanitaria il Capo Squadra per ciascuna squadra in base alle conoscenze teorico-pratiche dei Militi, al loro senso di responsabilità e, da ultimo, in base al criterio di anzianità sociale.

Il Capo Squadra ha la funzione di coordinare l'attività della squadra di concerto con la Direzione dei Servizi, disponendo a tal fine quanto necessario per il migliore espletamento dell'incarico, anche in funzione dell'organico presente.

Il Capo Squadra dirige il servizio, è responsabile del buon andamento dello stesso e deve segnalare ogni eventuale anomalia o disservizio che si dovesse verificare alla Direzione dei Servizi.

Risponde nei confronti della Direzione dei Servizi del comportamento, anche disciplinare, dei componenti la squadra.

Il Capo Squadra ha l'obbligo, in assenza di superiori, di vigilare sul buon funzionamento delle squadre e sul corretto e civile svolgimento della vita associativa sia nei locali della Associazione che nelle immediate vicinanze.

Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con la Direzione dei Servizi, ha facoltà di affidare un Aspirante Socio Effettivo al Capo Squadra, inserendolo nella sua squadra, con il compito di impartirgli tutte le nozioni teorico-pratiche di base.

ART.32 REQUISITI DEL CAPOSQUADRA

Al fine della nomina del Capo squadra o del Vice Capo squadra sono necessari i seguenti requisiti:

- a) avere partecipato ai corsi di formazione indetti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) avere sostenuto un esame teorico pratico, davanti a commissione composta dal Direttore dei Servizi, dal Direttore Sanitario e dall'istruttore;
- c) essere Socio effettivo da non meno di un anno;

L'ordine di avanzamento della promozione tiene conto dell'anzianità sociale.

ART.33 IL VICE CAPO SQUADRA

Il Vice Capo Squadra, di ciascuna squadra, ha funzioni vicarie del Capo Squadra in sua assenza.

ART.34 IL SECONDO

È tenuto a compilare correttamente, ed in ogni sua parte, i moduli predisposti per rilevare i dati dei servizi. Durante il trasporto dell'ammalato il secondo deve assisterlo nella cellula sanitaria. Collabora con l'autista nell'effettuazione delle manovre, fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

ART.35 IL TERZO

Il Socio, con la qualifica di "TERZO", che ha completato le lezioni del corso di preparazione, può partecipare ad interventi di primo soccorso, esclusivamente come terzo componente dell'equipaggio.

Il Socio avente la qualifica di "TERZO" può effettuare, come secondo componente dell'equipaggio, seguenti trasporti:

- a) dialisi;
- b) fisioterapia;
- c) trasferimenti non urgenti;
- d) dimissioni.

Il Socio "Terzo" in entrambi i suddetti casi può trasportare i pazienti con barella o portantina solo nel caso in cui sia maggiorenne.

ART.36 RIENTRO DAL SERVIZIO

Dopo l'arrivo in Ospedale, e prima di rientrare in sede, la squadra cura il riordino e la pulizia del mezzo utilizzato al fine di renderlo pronto per un nuovo impiego. Nel corso delle operazioni di rientro dal servizio, salvo diversa indicazione del Capo squadra, deve essere raggiunta la sede utilizzando il percorso più breve.

Per le oblazioni ricevute durante il servizio è obbligatorio rilasciare regolare ricevuta. Tali somme vengono consegnate entro la giornata alla Segreteria, la quale compila apposita nota, od a persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione; in caso di servizio serale l'obolo va consegnato entro il giorno successivo.

Capo III - Guida Autoambulanze e Autisti

ART.37 GUIDA DELLE AMBULANZE

La guida delle autoambulanze è regolamentata dall'articolo 177 del Vigente Codice della Strada. L'uso dei dispositivi di emergenza, ai sensi del secondo comma del ridetto articolo, non esime dall'obbligo di osservare tutte le necessarie precauzioni e la prudenza richiesta dal caso.

I segnali di allarme (sirena continua e lampeggianti rotanti a luce blu) non danno precedenza ma chiedono precedenza.

ART.38 REQUISITI DELL'AUTISTA

Per la guida delle autoambulanze è richiesto il possesso della patente di guida "B" da almeno tre anni, salvo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di circolazione stradale.

Sono concesse deroghe all'iter sotto descritto qualora il candidato autista sia:

- a) conducente di professione;
- b) proveniente da altre Consorelle presso le quali sia già stato autorizzato alla guida;
- c) dimostri comprovata capacità di guida;
- d) in tutti i casi previa verifica dell'Esaminatore di Guida stesso.

Per l'abilitazione interna alla guida delle ambulanze i Soci effettivi devono sostenere una prova pratica da effettuare con l'Esaminatore di Guida o un suo collaboratore.

Al termine della prova pratica di guida il candidato, se ritenuto idoneo, viene considerato "GUIDA C" (guida ambulanza a vuoto per rientro da servizio accompagnato da autista titolare).

Dopo almeno cinque turni effettivi svolti come "C", il Socio deve sostenere una ulteriore prova pratica con l'Esaminatore di Guida o un suo collaboratore, dopo la quale potrà essere promosso a "GUIDA B" (guida con paziente a bordo esclusi i trasporti di emergenza, fatte salve valutazioni contrarie dei Soci abilitati accompagnatori).

Dopo almeno cinque turni effettivi effettuati come "B" il Socio, al presentarsi dell'occasione, effettua un trasporto di emergenza accompagnato da un autista abilitato "A" il quale comunica all'Esaminatore di Guida il suo parere sulla condotta di guida.

L'Esaminatore di Guida, se valuta il candidato idoneo, dispone che venga classificato "GUIDA A" (guida in tutte le circostanze, emergenza compresa).

L'autista non si può esimere dalle operazioni di soccorso in aiuto al "secondo" o del personale 118 con il quale organizza le operazioni di intervento.

Le domande di autorizzazione alla guida, con allegata fotocopia della patente, vanno inoltrate al Consiglio e per conoscenza al Direttore dei Servizi.

L'Esaminatore di Guida ha la facoltà di autorizzare anche alla sola guida delle automediche.

Le autorizzazioni possono essere revocate per comprovate ragioni dal Presidente su segnalazione del Direttore dei Servizi o del Direttore del Garage.

Nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata l'autista revocato può chiedere al Consiglio di ripetere l'esame.

ART.39 NORME PER LA CIRCOLAZIONE SULLA STRADA

Chiunque guidi i mezzi della P.A. deve avere un tasso alcolemico di 0,0 g/l.

E' vietato far viaggiare in cabina i normali passeggeri.

E' fatto tassativo obbligo delle cinture di sicurezza.

I segnali di allarme (sirena continua e lampeggianti rotanti a luce blu) non danno precedenza ma chiedono precedenza.

Il lampeggiante rotante a luce blu deve essere usato in tutti i casi urgenti.

Con la sirena continua innestata si possono eseguire manovre in contrasto col codice della strada (semafori rossi, stop, precedenza, cambi di corsie, sorpassi, limiti di velocità) solo se si è assolutamente sicuri che la manovra non metta in pericolo l'equipaggio ed il paziente, pedoni e altri veicoli.

La velocità di sicurezza di un mezzo di soccorso è proporzionata al traffico, alle condizioni del mezzo, a quelle della strada e all'esperienza del conducente. Nel caso di trasporto di feriti l'andatura del mezzo deve essere tale da rispettare la necessità del paziente e nel caso in cui a bordo vi sia personale medico specializzato seguire sempre le istruzioni impartite.

In ogni caso, avendo ogni singolo intervento una sua unicità, l'uso corretto del mezzo di soccorso è affidato alla responsabilità dell'autista che deve assicurare il miglior svolgimento possibile del servizio.

ART.40 IRREGOLARITA' ED INCIDENTI

I Soci abilitati alla guida hanno la responsabilità dei mezzi che conducono. Devono fare rapporto per ogni incidente, irregolarità o guasto, rilevato sul mezzo al direttore del garage.

Le contravvenzioni elevate per violazioni ingiustificate del Codice della Strada sono a carico dell'autista contravventore e possono essere sanzionate disciplinarmente.

In caso di incidenti, di qualsiasi natura ed entità, al mezzo, l'autista deve sempre raccogliere i dati delle persone e dei mezzi coinvolti e riportarli correttamente, con la sintesi della dinamica, sul modulo sinistri.

I danni ai mezzi cagionati da Soci per gravi negligenze possono essere agli stessi addebitati.

I danni ai mezzi cagionati da Soci non abilitati alla guida sono agli stessi addebitati.

Capo IV - Punti di Merito e Premiazioni

ART.41 PUNTI DI MERITO

Tutti i volontari ricevono, per l'attività svolta, punti di merito che concorrono a formare la graduatoria finale ai fini della premiazione che si svolge in occasione della festa annuale della P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Punti Presenza:

Presenza <i>Centro Operativo</i>	10
----------------------------------	----

Presenza di Guardia <i>Mattinale</i> (*)	5
Presenza di Guardia <i>Pomeridiana</i> (*)	5
Presenza di Guardia <i>Serale</i>	10
Presenza di Guardia <i>Notturna</i>	15
Presenza di Guardia <i>Manifestazione</i>	25
Presenza di Guardia Festività nazionali (1-6 Gennaio; 1 Maggio; 25 Aprile; 2 Giugno ; 8-25-26 Dicembre)	50

(*)La presenza mattinatale e pomeridiana viene data solo se si svolgono servizi

Punti Servizi su Ambulanza:

Diurno per Ospedali <i>Sestri e Scassi</i>	2
Diurno per Ospedali <i>Celesia e Galliera</i>	4
Diurno per Ospedali <i>Voltri, Colletta, S.Martino e Gaslini</i>	6
Servizi Notturni	Come sopra raddoppiati
Servizi su Ambulanza Fuori Provincia	10 per i primi 50 km, 1 ogni ulteriori 10 km

Punti Servizi su Automedica:

Diurno per <i>Cornigliano, Campi, Aeroporto</i>	1
Diurno per Sestri, Multedo, Sampierdarena, Fiumara	2
Diurno per Pegli, San Teodoro, Rivarolo	3
Diurno per Pra, Palmaro, Staglieno, Marassi, Bolzaneto, Centro, Castelletto	4
Diurno per Voltri, Molassana, Pontedecimo, San Martino, Sturla	5
Diurno per Arenzano, Prato, Campomorone, Nervi	6
Servizi Notturni	Come sopra raddoppiati
Servizi Fuori Provincia	10 per i primi 50 km, 1 ogni ulteriori 10 km

Punti Attività Complementari:

Rappresentanza Funerali di iscritti	10
Rappresentanza Consorelle	10
Questue	25
Opera prestata per festeggiamenti	20

ART.42 PREMIAZIONI

Durante lo svolgimento della festa annuale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si procede alla premiazione dei Soci che si sono distinti, durante l'anno precedente, nell'attività svolta dall'Associazione.

Possono essere premiate anche quelle persone e quegli enti che si sono distinti in attività in favore dell'Associazione.

Stilata la graduatoria dei punti di merito ottenuti nel corso dell'anno vengono premiati tutti i Soci effettivi, così suddivisi:

Dal 1° al 3° classificato	Medaglia d'Oro diametro mm.20
Dal 4° al 6° classificato	Medaglia d'Oro diametro mm.18
Dal 7° al 15° classificato	Medaglia Vermeille diametro mm.20
Dal 16° al 25° classificato	Medaglia Vermeille diametro mm.18
Dal 26° al 40° classificato	Medaglia d'Argento diametro mm. 20
Dal 41° al 60° classificato	Medaglia d'Argento diametro mm. 18
61° e oltre	Medaglia di Bronzo diametro mm. 18

Capo V - Vessilli ed Onoranze

ART.43 MODALITA' DI USCITA DEL VESSILLO SOCIALE

L'uscita del vessillo sociale ha luogo in occasione di manifestazioni alle quali il sodalizio è stato ufficialmente invitato. Il Consiglio di Amministrazione data la necessaria autorizzazione dà comunicazione tramite affissione di avviso nell'Albo Sociale.

Il vessillo sociale può uscire senza altra formalità, in occasione di onoranze funebri ai nostri iscritti. In tal caso il vessillo sociale sarà listato a lutto.

ART.44 ONORANZE FUNEBRI AGLI ISCRITTI

In occasione del decesso di Soci il Consiglio di Amministrazione dispone che venga esposto in sede il vessillo a mezz'asta e ne dà comunicazione ai Soci mediante manifesto esposto in sede. Provvede ad inviare telegramma o lettera di condoglianze ai familiari.

Quanto sopra statuito trova applicazione anche nei confronti di parenti prossimi, ovvero genitori, fratelli, figli e coniuge, di quanti si siano resi meritevoli nei confronti del sodalizio.

Titolo III - Degli Organi della Associazione

Capo I - Gli Organi dell'Associazione

ART.45 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Sindaci;
- e) Il Collegio dei Proviviri.

ART.46 GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei Soci, in ossequio a quanto previsto dall'art.9 dello Statuto.

ART.47 DECADENZA DAGLI INCARICHI

I Soci che ricoprono cariche elettive previste dal presente Regolamento decadono dalle stesse se sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione o di espulsione come Socio.

ART.48 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea Generale dei Soci è organo sovrano e deliberante dalla P.A. Croce Bianca Cornigliano ed è regolamentata dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto.

La convocazione dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima della data fissata, tramite manifesti affissi nella sede sociale. Sui manifesti dovrà essere riportato l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, qualora lo ritenga opportuno, di dare informazione della convocazione dell'assemblea anche attraverso altri mezzi di informazione.

Ogni Socio può chiedere, nel rispetto dei tempi di convocazione, con lettera scritta al Consiglio di Amministrazione, l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di particolare importanza per la P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Il voto per delega è ammesso solo in caso di comprovate e documentate difficoltà motorie.

ART.49 ORGANI DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea come primo atto nomina un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente ha il compito di assicurare un ordinato svolgimento dell'assemblea stessa, in linea con gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della discussione.

Il Presidente dell'assemblea ha facoltà di espellere dalla riunione tutti coloro che dovessero disturbare o impedire il regolare svolgimento della riunione stessa.

Possono partecipare all'Assemblea quei Soci sospesi dalla frequenza dei locali sociali per un periodo non superiore a gg. 30; e diritto di ogni Socio consultare i Verbale dell'Assemblea dei Soci nei locali sociali.

Capo II - Del Consiglio di Amministrazione

Sezione I - Disposizioni Generali

ART.50 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno:

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

Il Segretario;

Il Tesoriere.

ART.51 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in prima seduta entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati. In tale seduta è presieduto dal Consigliere Anziano e procede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Le nomine avvengono a scrutinio segreto.

Attribuite le cariche interne, il Consiglio di Amministrazione entra nella pienezza dei poteri.

Le cariche sociali all'interno del Consiglio di Amministrazione non sono delegabili.

ART.52 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Associazione, resta in carica tre anni.

Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, con la presenza di almeno quattro consiglieri tra i quali il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

In Caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente.

È compito del Consiglio nominare, sospendere e revocare gli incarichi tecnici di Direttore dei Servizi, di Direttore Sanitario, di Direttore del Garage, del Responsabile di Economato e Patrimonio, di esaminatore di Guida, di Istruttore di primo Soccorso, ed eventuali altri incarichi assegnati in base alle reali necessità di gestione dell'associazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti quegli argomenti che non siano riservati, per Statuto o Regolamento, alle competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio provvede a dare corso alle delibere assembleari, amministra e gestisce le risorse della P.A. nel pieno rispetto delle normative vigenti e nell'esclusivo interesse della stessa.

Il Consiglio può nominare come collaboratori volontari dei Soci esterni al Consiglio stesso.

ART.53 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con comunicazione ai Consiglieri almeno cinque giorni prima; può esserne richiesta la convocazione per iscritto anche da almeno sei Consiglieri, dal Collegio dei Probiviri o anche dal Collegio dei revisori dei Conti.

In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso di ventiquattro ore.

ART.54 COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare ed insediare speciali commissioni con competenza specifica nello svolgimento di particolari iniziative o decisioni, quali modifiche al regolamento, modifiche allo statuto, allestimenti nuove ambulanze, lavori di ristrutturazione ecc...

Tali Commissioni possono essere formate da consiglieri, da Soci ed anche da persone esterne all'Associazione, non avranno potere deliberativo ma dovranno sottoporre le loro conclusioni al voto del Consiglio di Amministrazione o della Assemblea, a seconda delle loro competenze.

Sezione II - Le cariche all'interno del Consiglio di Amministrazione

ART.55 IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Ha l'alta vigilanza sul personale dipendente eventualmente presente nell'Associazione.

Sottoscrive, con il tesoriere, le pratiche bancarie, firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso; firma congiuntamente con il Tesoriere o con altro consigliere individuato dal consiglio assegni e bonifici da corrispondere ai fornitori;

Sottoscrive, con il Segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci nonché la corrispondenza straordinaria.

Controlla il buon svolgimento dell'attività amministrativa e contabile insieme al Segretario ed al Tesoriere.

Tiene i rapporti istituzionali con soggetti terzi siano essi pubblici o privati,

Dà esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione e ne indice le periodiche riunioni. In casi di urgenza e di necessità evidente ha la facoltà di assumere i provvedimenti imposti dal bisogno. I provvedimenti, così assunti, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile che deve tenersi entro quarantotto ore dall'assunzione del provvedimento.

Presiede di diritto tutte le riunioni di commissioni o sottocommissioni istituite.

ART.56 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente svolge attività vicarie del Presidente in sua assenza.

ART.57 IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza ordinaria e straordinaria, quest'ultima con il Presidente.

Ha il compito istituzionale di tenere in ordine e conservare i registri e l'archivio.

Cura la contabilità, sottoscrive i mandati di pagamento e di riscossione, i diplomi, le tessere ed i tesserini di pronto soccorso; cura la tenuta dell'Albo Sociale.

Ha facoltà di nominare un vicesegretario che lo sostituisce, in sua assenza, nell'attività amministrativa e dell'operato del quale risponde in solido.

ART.58 IL TESORIERE

Il Tesoriere ha in custodia il denaro, i titoli ed i beni di proprietà della P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Dispone della liquidità necessaria al suo Ufficio. Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni anno, delibera l'importo massimo di liquidità che può essere nella disponibilità immediata del Tesoriere. L'eccedenza al ridetto importo massimo deve essere depositata presso istituto bancario.

Le operazioni bancarie devono essere effettuate con la firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o del Segretario.

E' tenuto a presentare i conti su richiesta del Presidente o del Collegio dei Revisori dei Conti; provvede a tenere aggiornata la contabilità nei modi previsti dal Consiglio di Amministrazione e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, assicurando che i libri contabili siano tenuti in piena regola.

Presenta ad ogni riunione di Consiglio la situazione economica-finanziaria aggiornata e le fatture pagate e da pagare per l'approvazione.

Ha facoltà di nominare un collaboratore di tesoreria che lo coadiuva nell'attività dell'Ufficio e dell'operato del quale risponde in solido.

ART.59 I CONSIGLIERI

E' facoltà di ogni Consigliere in qualsiasi momento effettuare controlli amministrativi e contabili sull'associazione.

La documentazione deve essere consultata nei locali di segreteria dell'associazione.

I consiglieri privi di incarichi determinati assumono le mansioni di volta in volta loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione in base alle reali e contingenti necessità di gestione dell'associazione.

Sono incompatibili con la carica di consigliere gli incarichi di Direttore dei Servizi e Direttore del Garage ed i loro collaboratori, gli uffici di Probiviro, di Responsabile di Economato e Patrimonio e di Esaminatore di Guida.

ART.60 RAPPRESENTANZA VERSO L'ESTERNO DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri, escluso il Presidente, non hanno alcuna rappresentanza verso l'esterno della P.A. Croce Bianca di Cornigliano se non muniti di espressa delega da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione e non possono obbligare ad alcun titolo l'Associazione nei confronti di Enti Pubblici o privati.

Capo III - Del Collegio dei Sindaci

ART.61 IL COLLEGIO DEI SINDACI

I Sindaci, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea dei Soci assieme al Consiglio di Amministrazione e restano in carica tre anni. Possono essere rieletti.

Essi, in qualunque momento, hanno il diritto di visionare la contabilità, fare le verifiche di cassa e consultare qualsiasi documento amministrativo.

Devono convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci, anche senza l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, qualora riscontrino un'anormale gestione amministrativa.

Possono prendere parte alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere consultivo.

Debbono, ad ogni chiusura dell'esercizio sociale, presentare all'Assemblea dei Soci una relazione scritta afferente i bilanci da essi revisionati.

In caso di decadenza, dimissioni, espulsioni o di morte, il Consiglio di Amministrazione deve procedere entro trenta giorni alla sostituzione nominando il primo dei Candidati non eletti con il maggior numero dei voti, e così via in regressione di voti. In caso di esaurimento della lista vanno entro tre mesi rifatte le votazioni del Collegio dei Revisori dei Conti che dureranno fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di parità sarà eletto il Membro con maggior anzianità di età anagrafica

L'incarico dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Capo IV - Del Collegio dei Probiviri e della disciplina

Sezione I - Il Collegio dei Probiviri

ART.62 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e un supplente.

Eletti dall'Assemblea dei Soci e nominati dal Consiglio di Amministrazione, così come stabilito dall'art.16 dello Statuto e regolamentato dall'art.97 del presente testo, restano in carica tre anni.

I componenti effettivi ed i supplenti vengono determinati in base alla graduatoria elettorale.

Alla prima riunione plenaria, che deve svolgersi entro trenta giorni dalle elezioni, essi nominano, tra i componenti effettivi, il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

I componenti supplenti concorrono a comporre il Collegio nelle riunioni plenarie e sono chiamati a comporre il Collegio nelle sedute comuni, in assenza di alcuno dei componenti effettivi.

L'incarico di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART.63 LE RIUNIONI PLENARIE E LE SEDUTE COMUNI

Il Collegio in riunione plenaria è composto da quattro membri.

Qualora, a norma di statuto o di regolamento, non sia espressamente prevista la unanimità, il Collegio, in riunione plenaria, delibera, nelle materie specificatamente indicate dallo Statuto e dal presente regolamento, a maggioranza semplice, in caso di parità dei voti, è decisivo il voto del Presidente. Il Collegio in seduta comune è composto da tre membri.

Esso delibera a maggioranza semplice, in caso di parità dei voti, è decisivo il voto del Presidente.

ART.64 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Il Presidente rappresenta il Collegio, riceve le istanze ad esso indirizzate, ne coordina, di concerto con gli altri componenti, l'attività, vigilando sulla stessa, dispone la convocazione delle riunioni plenarie e delle sedute comuni, dirigendo le stesse. Sottoscrive, con il segretario, i verbali delle riunioni plenarie e delle sedute del Collegio.

ART.65 IL VICEPRESIDENTE

Ha funzioni vicarie del Presidente o del Segretario in loro assenza.

ART.66 IL SEGRETARIO

Il Segretario ha la responsabilità dell'archivio del Collegio. Ha il compito di predisporre, redigere e curare la conservazione dei verbali, delle riunioni plenarie e delle sedute comuni del Collegio, che sottoscrive con il Presidente.

ART.67 COMPITO ISTITUZIONALE DEL COLLEGIO

Il Collegio dei Probiviri è organo di disciplina e di conciliazione.

La disciplina viene amministrata in conformità a quanto stabilito nel successivo capo del presente titolo.

Ove richiesto, il Collegio provvede a comporre equamente eventuali dissidi e conflitti tra i Soci e/o tra i Soci e gli organi sociali. A tal fine ciascun Socio può ricorrere per iscritto al Presidente del Collegio.

In tali ipotesi il Collegio delibera in riunione plenaria con la maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti è decisivo il voto del Presidente.

ART.68 MORTE, DIMISSIONI, PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI PROBIVIRI

In caso di morte, dimissioni, decadenza, espulsione o radiazione di un Proboviro, questi, se componente effettivo, viene sostituito dal primo dei componenti supplenti, se componente supplente, dal primo dei non eletti.

Se viene promosso procedimento disciplinare o procedimento volto a far dichiarare la decadenza dall'Ufficio di un proboviro, questi è automaticamente sospeso dalle funzioni sino alla pronuncia definitiva del Collegio. Qualora costui sia componente effettivo, il Collegio, in seduta comune, è integrato da un componente supplente.

Sezione II - La Procedura

ART.69 GENERALITA' E PRINCIPI

Il procedimento disciplinare è ispirato al principio del contraddittorio.

Il diritto di difesa è inviolabile. A tal fine l'accusato ha diritto di essere ascoltato, di richiedere e di svolgere ogni e più opportuna attività difensiva, purché non attuata a fini meramente dilatori ed ostruzionistici, di farsi assistere, se lo ritiene opportuno, da una difesa anche tecnica, in tal caso senza costi ed oneri a carico del sodalizio.

Il procedimento deve essere celere. A tal fine esso deve concludersi nel termine di quindici giorni dal suo inizio. Detto termine, ordinatorio, in casi particolari e per espresso motivo, può essere derogato dal Collegio, di tale motivo deve essere fatta menzione nel verbale.

L'udienza si svolge a porte chiuse.

L'accusa è sostenuta dal Consiglio di Amministrazione che è rappresentato da un suo componente o da persona delegata, da un delegato dei Soci che hanno sottoscritto l'informativa indirizzata ai Probiviri, secondo quanto previsto dall'art.71, o da un probiviro nel caso in cui l'organo si sia attivato di propria iniziativa.

La decisione deve essere succintamente motivata.

Gli atti, i documenti ed i verbali del procedimento, devono essere redatti e conservati, con ordine, dal Segretario del Collegio. Ogni attività svolta, in ciascuna udienza, deve essere opportunamente verbalizzata a cura del Segretario del Collegio.

ART.70 IL COLLEGIO GIUDICANTE

Il Collegio dei Probiviri in seduta comune è l'organo giudicante. Esso giudica in via equitativa ed in modo libero ed irruotale. Il Collegio ha ampi poteri ordinatori ed istruttori.

ART.71 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuto dal Direttore dei Servizi, ai sensi dell'art.78 c.10, rapporto scritto a carico di un Socio, o di propria iniziativa, sulla base di notizie allo stesso pervenute, dà impulso al procedimento inviando al Presidente del Collegio dei Probiviri, completa ed esaustiva informativa scritta contenente:

- a) l'enunciazione dei fatti addebitati al Socio;
- b) l'indicazione dei mezzi di prova a sostegno dell'accusa;
- c) ogni ulteriore ed utile indicazione.

Può inoltre agire di propria iniziativa o su istanza sottoscritta da almeno dieci Associati.

In quest'ultimo caso l'informativa deve essere indirizzata tramite raccomandata al Presidente del Collegio dei Probiviri e deve recare i medesimi contenuti previsti dal primo comma del presente articolo.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, letta l'informativa, convoca entro 10 giorni i componenti del Collegio in seduta ordinaria. Con la prima udienza del Collegio ha inizio il procedimento ai fini del computo del termine di cui all'art.69.

Nel caso in cui un membro del Consiglio o l'intero Collegio dei Probiviri non mantengano un comportamento in linea con la propria missione o con lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione, potrà essere convocata, con le modalità definite nello Statuto, una Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare il caso e prendere le opportune decisioni.

ART.72 L'ISTRUTTORIA, LA DECISIONE

Alla prima udienza, il Presidente illustra al Collegio i fatti addebitati al Socio e contenuti nella prefata informativa scritta, che viene allegata agli atti del procedimento.

Il Collegio ascolta il rappresentante del Consiglio di Amministrazione, cui chiede gli opportuni chiarimenti, e valuta le istanze istruttorie proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Provvede, quindi, a convocare il Socio accusato ad una successiva udienza, trasmettendogli, per conoscenza, copia dell'informativa scritta pervenuta dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci ai

sensi dell'art.71, e dandogli termine, fino al giorno precedente la ridetta successiva udienza, per depositare memorie e proporre istanze istruttorie.

Alla successiva udienza, viene ascoltato il Socio accusato. Il Presidente interroga liberamente il Socio sui fatti a lui addebitati e da lettura delle eventuali memorie depositate che provvede ad allegare agli atti del procedimento.

Il Collegio si pronuncia quindi sulle istanze istruttorie, come sopra formulate dalle parti, ammettendo quelle necessarie, nel rispetto del diritto di difesa, ad acclarare il reale svolgimento dei fatti e disponendo i mezzi istruttori ritenuti dal Collegio necessari; se ritenuto, procede immediatamente con l'assunzione dei mezzi di prova, come sopra, ammessi.

Se necessario, il procedimento viene quindi rinviato a successiva udienza conclusiva. In detta udienza, se del caso, viene ultimata l'istruzione probatoria.

Le parti, quindi, provvedono a verbalizzare le rispettive conclusioni. Ultimata l'istruttoria e verbalizzate le definitive conclusioni delle parti, il Collegio decide la vertenza, in camera di consiglio.

La decisione deve essere motivata succintamente ma in modo esaustivo. Il dispositivo viene pubblicato nell'albo sociale.

ART.73 IL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE

Qualora, successivamente alla decisione, emergano fatti nuovi, tali da far ritenere manifestamente erronea ed iniqua la decisione assunta dal Collegio, il Socio, ritenuto colpevole di quanto ascrittogli, può richiedere per iscritto al Consiglio di Amministrazione l'attivazione del giudizio di revocazione, indicando specifici strumenti di prova di cui intende avvalersi.

L'attivazione del giudizio di revocazione è atto dovuto. Il giudizio di revocazione si svolge con la stessa procedura del giudizio ordinario.

Sezione III - Sanzioni ed Efficacia della Decisione

ART.74 LE SANZIONI

Sono sanzioni disciplinari irrogate dal Collegio dei Proviviri:

La diminuzione dei punti di merito: Consiste nella riduzione dei punti maturati durante l'espletamento delle guardie e dei servizi;

La censura: Consiste in un richiamo scritto che viene comunicato al Socio, giudicato colpevole di quanto ascrittogli, ed affisso per non meno di dieci giorni all'Albo Sociale;

Perdita della qualifica di Capo-Squadra e Vice-Caposquadra: Consiste nella perdita delle suddette qualifiche;

La sospensione: Consiste nel divieto al Socio, giudicato colpevole di quanto ascrittogli, di frequentare la sede sociale, i locali sociali, le manifestazioni organizzate dall'Associazione, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad cinque anni. Comporta, se non inferiore a tre mesi, quale sanzione accessoria, la decadenza del Socio da eventuali cariche sociali da lui ricoperte e l'azzeramento in graduatoria dei punti di merito ottenuti nell' esecuzione dei servizi;

L'espulsione: Consiste nell'esclusione del Socio, giudicato colpevole di quanto ascrittogli, dal sodalizio. Decorsi cinque anni dall'irrogazione del provvedimento, il Socio, previa sua domanda e valutata ogni circostanza dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Collegio dei Proviviri, può essere riammesso all'Associazione. Comporta, quale sanzione accessoria, la decadenza del Socio da eventuali cariche sociali da lui ricoperte e l'azzeramento in graduatoria dei punti di merito ottenuti nell' esecuzione dei servizi;

La radiazione: Consiste nell'esclusione, definitiva e con ignominia, del Socio, giudicato colpevole di quanto ascrittogli, dal sodalizio. Comporta, quale sanzione accessoria, la decadenza del Socio da eventuali cariche sociali da lui ricoperte e l'azzeramento in graduatoria dei punti di merito ottenuti nell' esecuzione dei servizi. Tale provvedimento disciplinare deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci;

La decadenza dall'Ufficio: Consiste nella perdita della carica sociale. E' l'unica sanzione cui sono soggetti coloro che, non Soci, sono stati eletti alle cariche sociali. Essa si applica a tutte

quelle ipotesi in cui, tali persone, si siano rese colpevoli di addebiti puniti, a norma degli artt. 28 e ss., con la sospensione non inferiore a tre mesi, l'espulsione o la radiazione.

Le sanzioni, sopra enucleate sub 1 e 3, possono essere cumulate, a discrezione del Collegio giudicante, valutato il caso ed ogni altra circostanza, con la censura e la sospensione per un periodo fino a tre mesi.

ART.75 LE FATTISPECIE SANZIONABILI

Sono sanzionati in via equitativa, a discrezione del Collegio giudicante, valutato il caso ed ogni altra circostanza, i Soci che siano giudicati colpevoli degli addebiti previsti dall'art.18.

ART.76 EFFICACIA DELLA DECISIONE

La decisione, assunta dal Collegio in camera di consiglio è immediatamente esecutiva.

Il dispositivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere affisso, a cura del Segretario, all'albo sociale nel più breve tempo possibile e per la durata stabilita nel dispositivo stesso.

Le decisioni, in materia di disciplina, assunte dal Collegio dei Probiviri, sono inappellabili.

Il Socio, giudicato colpevole di quanto ascrittogli, qualora emergano fatti nuovi, può ricorrere per revocazione al Collegio dei Probiviri.

E' impregiudicato il diritto del Socio, giudicato colpevole di quanto ascrittogli, di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro competente.

Titolo IV - Delle Direzioni e degli altri Incarichi

ART.77 DIREZIONI

Tutte le Direzioni sono tenute a collaborare, senza far prevalere personalismi sull'interesse generale ed il buon andamento della Associazione, al fine di garantire il miglior funzionamento possibile della P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Gli individui che ricoprono tali incarichi devono altresì tenere un comportamento conforme al buon nome ed al prestigio dell'Associazione stessa.

ART.78 IL DIRETTORE DEI SERVIZI

Il Direttore dei Servizi è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere individuato tra tutti gli Associati, con esclusione dei Consiglieri così come stabilito dall'art.59 c.4.

Qualora il Consiglio di Amministrazione nomini un dipendente dell'Ente Direttore dei Servizi deve congiuntamente nominare un Supervisore alla Direzione, individuandolo obbligatoriamente tra Volontari, al fine di affidare a questa figura poteri sanzionatori e di controllo così come delineati dall'art.successivo.

Il Direttore dei Servizi ha il compito di dirigere e sorvegliare le attività ordinarie e di primo soccorso svolte dalla Associazione, a norma di Statuto.

E' compito della Direzione dei Servizi stabilire di concerto con il Presidente o il Consigliere delegato gli orari di lavoro dei dipendenti.

Organizza il servizio delle squadre, propone al Consiglio di Amministrazione, di concerto con la Direzione Sanitaria, la nomina dei capi squadra e vice-capi squadra, con i quali tiene periodiche riunioni.

Comunica alla Direzione del Garage le proprie necessità di automezzi in rapporto all'espletamento dei servizi.

Nell'espletamento del suo incarico si avvale dell'opera di più collaboratori, dell'operato dei quali risponde in solido, e tra di essi nomina obbligatoriamente un Vice direttore, i restanti saranno nominati collaboratori.

Il Vice direttore dei servizi svolge attività vicaria del Direttore in sua assenza.

I nominativi dei collaboratori della Direzione dei Servizi dovranno essere preventivamente comunicati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di comprovata incapacità e incompetenza o frequente irreperibilità il Consiglio può rimuovere dall'incarico il Direttore dei Servizi.

ART.78 bis IL SUPERVISORE DEI SERVIZI

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione nomini un dipendente dell'Ente Direttore dei Servizi, così come previsto dal comma 2 dell'art. precedente, i compiti elencati nei commi seguenti, normalmente affidati al Direttore dei Servizi, sono di competenza del Supervisore dei Servizi.

Il Supervisore ha il compito di coordinare il lavoro di tutte le Direzioni. Deve segnalare eventuali carenze o necessità di qualsiasi genere al Consiglio di Amministrazione.

Il Supervisore dei Servizi riunisce, di propria iniziativa o su richiesta di non meno di cinque Militi, l'assemblea degli stessi.

Ha l'obbligo di vigilare sul buon funzionamento delle squadre e sul corretto e civile svolgimento della vita associativa sia nei locali dell'Associazione, che nelle immediate vicinanze o durante lo svolgimento dei servizi.

Rimette al Consiglio di Amministrazione i rapporti scritti, sia ricevuti da terzi che da lui fatti, a carico dei Soci. Sanziona con la sospensione sino a giorni quattordici i Soci che abbiano violato il regolamento di disciplina, ad eccezione dei Direttori delle altre direzioni contro i quali non ha potere di sospensione ma solo di segnalazione al Consiglio.

Può suggerire al Consiglio di Amministrazione, attraverso comunicazione scritta e motivata, la revoca delle autorizzazioni alla guida sia per Militi che per gli autisti dipendenti.

Coordina con il Consiglio di Amministrazione tutte le manifestazioni straordinarie indette dalla società.

Comunica mensilmente, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione i servizi prestati dalla Associazione.

Compila la graduatoria dei punti di merito ottenuti nell'esecuzione dei servizi.

Ha l'obbligo di istruire i nuovi arrivati sulla vita associativa e sui principi di solidarietà dell'Associazione, deve istruire i volontari sulla corretta compilazione del rapportino di servizio, delle ricevute delle oblazioni, nonché sull'uso degli apparati radio e del telefono.

Organizza e presiede, di concerto con la Direzione Sanitaria, corsi di formazione per i Soci Effettivi.

In caso di comprovata incapacità e incompetenza o frequente irreperibilità il Consiglio può rimuovere dall'incarico il Supervisore dei Servizi.

ART.79 IL DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario è un laureato in medicina abilitato ad esercitare la professione medica; può essere individuato all'interno o all'esterno del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Sanitario è responsabile giuridicamente dell'attività sanitaria, delle dotazioni sanitarie, sia di medicamento che di strumentazione e presidio, e dell'istruzione sanitaria di volontari e dipendenti.

Promuove ed organizza a tal fine, anche in accordo con le strutture esterne che vi siano preposte, corsi di formazione, abilitazione ed aggiornamento per i militi e dipendenti, concordandoli con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione dei servizi, e ne presiede le sessioni di esame.

Ha il compito di garantire il buon funzionamento di tutto ciò che concerne la parte sanitaria della P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Propone eventuali acquisti di forniture e attrezzature sanitarie, cura l'allestimento sanitario delle nuove ambulanze provvede a gestire tutto il materiale - di consumo e non - di pertinenza sanitaria in apposito magazzino.

Si accerta della dotazione del materiale sanitario, sia di medicamento che di strumentazione e presidio, che deve essere in dotazione alle autoambulanze nonché di scorta in sede. Di concerto col Consiglio di Amministrazione, che ne dovrà autorizzare le spese, provvede all'acquisto di materiale nuovo o al reintegro del materiale consumato durante l'espletamento delle attività di primo soccorso o di quello obsoleto o scaduto. (prima era di economo)

E' responsabile dei servizi ambulatoriali e della loro gestione.

Ha il dovere di tenere aggiornate tutte le disposizioni di legge in materia, provvedendo a rendere pubblici tutti gli adempimenti necessari.

Può avvalersi di Collaboratori e Vice Direttori Sanitari che, oltre a possedere competenze specifiche, devono essere preventivamente approvati dal Consiglio.

In caso di comprovata incapacità e incompetenza o frequente irreperibilità il Consiglio può rimuovere dall'incarico il Direttore Sanitario.

ART.80 IL DIRETTORE DEL GARAGE

Il Direttore di Garage può essere individuato tra tutti gli Associati, con esclusione dei Consiglieri così come stabilito dall'art.59 c.4., ed è responsabile della corretta manutenzione, efficienza, affidabilità e sicurezza di tutti gli automezzi in dotazione alla P.A. Croce Bianca Cornigliano.

Coadiuvato dagli autisti sociali, cura la manutenzione periodica dei mezzi, nonché le riparazioni e l'approvvigionamento dei carburanti, avendo cura di tenere gli automezzi sempre in piena efficienza.

Per manutenzioni procrastinabili chiede l'autorizzazione a portare il mezzo interessato in officina al Direttore dei Servizi il quale decide solo in base alle esigenze di servizio.

Concorda con il Consiglio di Amministrazione l'acquisto dei pezzi di ricambio necessari alla manutenzione e/o alle riparazioni. Allo stesso modo, sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la scelta delle officine meccaniche o di carrozzeria e ne attende l'autorizzazione per l'invio degli automezzi, quando se ne presenta il bisogno.

E' altresì responsabile della sensibilizzazione degli autisti (volontari e dipendenti) per ciò che riguarda la loro condotta di guida delle ambulanze.

Può suggerire al Consiglio di Amministrazione, attraverso comunicazione scritta e motivata, la revoca delle autorizzazioni alla guida sia per Militi che per gli autisti dipendenti.

In caso di revoca della autorizzazione di guida l'autista deve sostenere nuovamente l'esame dell'esaminatore.

Deve segnalare al Presidente tempestivamente i gravi incidenti o qualsiasi altra situazione di rilievo legata alla guida degli automezzi (es. multe, contestazioni, ecc.).

In caso di sinistro, richiede all'autista coinvolto, la compilazione dell'apposito modulo interno, che provvede ad archiviare.

Di concerto con il Direttore dei Servizi, provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione sulla necessità di acquisto di automezzi sia in relazione alle esigenze di servizio che alla necessità di rinnovo del parco per obsolescenza o fatiscenza dei mezzi.

Dispone l'ordine di uscita delle autoambulanze per i vari servizi e di 118 concordandolo con la Direzione dei Servizi e chiedendone ratifica al Consiglio di Amministrazione.

Esamina i candidati autisti volontari, ne valuta le attitudini alla guida e le sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che firma le autorizzazioni necessarie alla guida dei mezzi. Di detta autorizzazione dà comunicazione con apposito ordine di servizio, esposto in bacheca.

Provvede a segnalare disciplinarmente al Direttore dei servizi i Soci che, senza giustificato motivo, abbiano guidato i mezzi sociali in assenza di autorizzazione.

Può avvalersi di collaboratori e Vice Direttori che devono essere preventivamente approvati dal Consiglio.

In caso di provata incapacità e incompetenza o frequente irreperibilità il Consiglio può rimuovere il Direttore di Garage.

ART.81 ESAMINATORE DI GUIDA

Il Consiglio individua l'esaminatore di guida tra gli associati o, preferibilmente, tra persone esterne che abbiano le adeguate competenze.

L'esaminatore di guida rilascia le autorizzazioni nel rispetto delle normative e limiti previsti dalla Legge e dal vigente Codice della Strada.

In caso di comprovata incapacità e incompetenza o frequente irreperibilità il Consiglio può rimuovere dall'incarico l'esaminatore di guida.

ART.82 IL RESPONSABILE DI ECONOMATO E PATRIMONIO

Il Responsabile di Economato e Patrimonio si occupa di tutte le necessità di approvvigionamento necessarie al funzionamento dell'Associazione.

Ricerca e propone le ditte fornitrici al Consiglio di Amministrazione e da questo riceve l'autorizzazione a servirsene.

Cura l'inventario di tutto il patrimonio dei beni mobili dell'associazione, del suo arredamento, dell'attrezzatura e delle macchine per ufficio.

Nell'espletamento del suo incarico, si avvale dell'opera di uno o più collaboratori di cui da notizia al Consiglio di Amministrazione per la ratifica della nomina.

In caso di comprovata incapacità e incompetenza o frequente irreperibilità il Consiglio può rimuovere dall'incarico il Responsabile di Economato e Patrimonio.

ART.83 COMITATI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare ed insediare speciali comitati con competenza specifica nello svolgimento di particolari iniziative quali manifestazioni didattico-culturali, sanitarie, assistenziali, benefiche, ricreative, oppure festeggiamenti, ricorrenze, attività di raccolta fondi, distribuzione calendari, ecc...

Tali Commissioni possono essere formate da soli Soci, non hanno potere deliberativo e devono sottoporre le loro decisioni al voto del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le manifestazioni comportino entrate e/o uscite monetarie il comitato deve fornire al Consiglio tutte le ricevute del caso.

Titolo V - Delle Elezioni

ART.84 ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto di voto tutti i Soci, persone fisiche, i quali abbiano adempiuto regolarmente il pagamento della quota associativa nell'anno in cui le elezioni hanno luogo entro i termini previsti dal presente Regolamento all'art.14.

Per converso, non hanno diritto di voto:

- a) I Soci che abbiano subito provvedimento disciplinare comportante la sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi consecutivi nel corso dell'anno solare di riferimento in cui hanno luogo le elezioni.
- b) I Soci che, nel corso del triennio, abbiano subito provvedimento disciplinare comportante la sospensione per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi.

ART.85 ELETTORATO PASSIVO

Possono essere eletti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano adempiuto regolarmente il pagamento della quota associativa nell'anno in cui le elezioni hanno luogo. Tale ultimo vincolo non è cogente per quanti siano candidati dal Comitato di Rosa.

I candidati devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali e possedere i requisiti morali consoni alle cariche della P.A. Croce Bianca Cornigliano.

I candidati, inoltre, devono presentare un'autocertificazione di non avere riportato condanne penali o non avere carichi pendenti al momento delle elezioni.

Non possono essere eletti:

- a) I Soci componenti il Comitato Elettorale e il Comitato di Rosa.
- b) I Soci che abbiano subito provvedimento disciplinare comportante la sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi consecutivi nel corso dell'anno solare di riferimento in cui hanno luogo le elezioni.
- c) I Soci che, nel corso del triennio, abbiano subito provvedimento disciplinare comportante la sospensione per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi.

ART.86 CARICHE SOCIALI ELETTIVE

Gli organi interessati alle operazioni elettorali sono:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL COLLEGIO DEI SINDACI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.87 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni alle cariche sociali previste dallo Statuto hanno luogo ogni 3 anni.

Entro centoventi giorni prima della data di scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'assemblea, così convocata, indice le elezioni, procede alla nomina del Comitato Elettorale e del Comitato di Rosa e indica il sistema elettorale da adottarsi tra i due previsti all'articolo successivo.

I Soci interessati a fare parte dei suddetti organi manifestano la loro disponibilità nel corso dell'Assemblea; i nominativi vengono votati con voto palese dei Soci e i cinque più votati risultano eletti.

Le elezioni devono tenersi non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data dell'assemblea.

ART.88 SISTEMA ELETTORALE

Il sistema elettorale per la elezione del Consiglio di Amministrazione è il Sistema a Liste Chiuse, con presentazione da parte del Comitato di Rosa e di altri Soci di liste comprendenti sette nominativi di candidati e tre sostituti.

Per l'elezione dei Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri il sistema elettorale è quello nominativo.

ART.89 ATTIVITA' PRELIMINARI DEL COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale è formato da cinque Soci che eleggono al loro interno il Presidente ed il Segretario del Comitato stesso. I suoi membri non godono dell'elettorato passivo.

Il Comitato Elettorale ricevute le candidature dei Soci deve verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Se uno o più candidati non fossero in possesso dei requisiti, la Commissione dovrà rimandare la lista al Capolista o al singolo candidato che l'ha presentata per le correzioni del caso, restando immutate le date fissate come termine ultimo per la consegna delle liste stesse.

Il Comitato Elettorale deve rendere pubbliche le candidature mediante cartello appositamente esposto nei locali della sede almeno 20 giorni prima della data delle elezioni.

E' compito del Comitato Elettorale verificare l'elettorato attivo e passivo, secondo quanto dettato dagli artt.84 e 85, di ogni singolo Socio, all'uopo lo stesso provvede alla predisposizione del registro degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Comitato Elettorale il registro dei Soci nonché tutto il necessario per lo svolgimento delle elezioni.

ART.90 CANDIDATURE

Tutti i Soci interessati a candidarsi, aventi le qualità descritte dall'art.85 per l'elettorato passivo, possono far pervenire la candidatura della loro lista al Comitato Elettorale non oltre venticinque giorni antecedenti la data delle elezioni.

Il Comitato di Rosa deve trasmettere al Comitato Elettorale la lista di cui all'articolo successivo entro i termini previsti dal comma precedente.

Le candidature, come sopra segnalate, devono essere rese pubbliche mediante l'inserzione della lista su cartello appositamente esposto nei locali della sede e rimanervi esposte per non meno di 20 giorni antecedenti la data delle elezioni.

ART.91 ATTIVITA' DEL COMITATO DI ROSA

Il Comitato di Rosa è composto da cinque Soci. I suoi membri non godono dell'elettorato passivo.

Il Comitato di Rosa elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario

Il Comitato di Rosa ha la funzione di individuare, tra Soci e non Soci, personalità di spicco, per doti morali ed intellettuali, disponibili a porre le proprie competenze al servizio dell'associazione.

Il numero dei candidati proposti dal Comitato di Rosa deve essere di sette più tre sostituti.

Ha altresì il compito di individuare, possibilmente tra non Soci, i candidati al Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri.

La lista, con i nominativi dei candidati, viene trasmessa al comitato elettorale a cura del Presidente.

Terminato con quest'atto il proprio compito, il Comitato di Rosa si scioglie.

ART.92 SCHEDE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO

Il Comitato Elettorale provvede alla predisposizione delle schede elettorali

La scheda conterrà tanti riquadri quante sono le liste presentate.

Si provvederà a inserire come prima lista nella scheda elettorale l'elezione del Consiglio di Amministrazione quella segnalata dal Comitato di Rosa, le altre liste dovranno comparire in ordine cronologico di presentazione.

L'elettore deve esprimere una sola preferenza e si intende votata l'intera lista.

Di dette liste i primi sette nomi, elencati in ordine alfabetico e in carattere tutto maiuscolo, si intendono candidati al Consiglio, gli ultimi tre, scritti in carattere minuscolo, si intendono candidati a sostituire i Consiglieri e compaiono nella lista in ordine di priorità di rimpiazzo.

Ogni singola scheda deve essere autenticata dal timbro dell'Associazione e sottoscritta con almeno tre sigle dei componenti del Comitato Elettorale.

ART.93 SCHEDE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEI PROBIVIRI E SINDACI

La scheda per la selezione dei sei Proviviri contiene al suo interno, in ordine alfabetico, i nomi ed i cognomi dei candidati. Possono essere espresse un numero massimo di sei preferenze.

La scheda per l'elezione del Collegio dei Sindaci contiene al suo interno, in ordine alfabetico, i nomi ed i cognomi dei candidati. Possono essere espresse un massimo di tre preferenze.

Il nome di ciascun candidato è preceduto da una casella, o da uno spazio, nel quale tracciare il segno di preferenza.

Non sono ammesse liste chiuse, tutti i candidati si intendono indipendenti.

Ogni singola scheda deve essere autenticata dal timbro dell'Associazione e sottoscritta con almeno tre sigle dei componenti del Comitato Elettorale.

ART.94 ATTIVITA' DEL COMITATO ELETTORALE DURANTE LE ELEZIONI

Il Comitato Elettorale provvede ad allestire il seggio elettorale.

Ha il compito di istruire tutti i Soci che si recano al seggio circa le corrette modalità di voto. Deve provvedere al riconoscimento personale del Socio elettore a mezzo documento di identità e deve altresì verificare che il Socio elettore sia in regola con il pagamento delle quote sociali.

Sul registro degli aventi diritto al voto deve comprovare, mediante idonea annotazione, l'esercizio del voto.

Al termine delle votazioni verifica che il numero dei Soci che ha votato corrisponda al numero delle schede utilizzate.

ART.95 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL VOTO

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Non è ammesso il voto per delega.

Ad ogni elettore vengono consegnate tre schede elettorali di cui una prima per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, una seconda scheda per l'elezione dei Proviviri ed una terza per il Collegio dei Sindaci.

Ogni elettore può esprimere:

- a) UNA preferenza per il consiglio Direttivo;
- b) SEI preferenze per il Collegio dei Proviviri;
- c) TRE preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le schede di votazione, una volta compilate, devono essere introdotte dall'elettore stesso in apposite urne sigillate dal Comitato Elettorale.

A cura del Comitato Elettorale, sul registro degli aventi diritto, viene apposto il visto di avvenuto voto del Socio.

ART.96 VALIDITA' DEL VOTO

Il voto si esprime tracciando un segno nell'apposita casella, o spazio, a fianco del nome del candidato tale che sia chiara ed inequivocabile la volontà dell'elettore, o sulla lista che si intende votare nel caso di sistema a liste chiuse.

E' comunque valido il voto se la volontà espressa dall'elettore risulta chiara.

Il voto espresso è nullo quando:

- a) il numero delle preferenze è maggiore di quello consentito;
- b) l'elettore ha violato la segretezza del voto facendosi riconoscere;
- c) la scheda elettorale risulta pasticciata con segni grafici, disegni o scritte.

Non sono valide le preferenze espresse in aggiunta dall'elettore nei riquadri dove non gli è consentito.

ART.97 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E GRADUATORIA ELETTORALE

Le votazioni si svolgono in due giornate con orario comunicato dal Comitato elettorale.

Alla chiusura delle votazioni, gli elettori, che si trovino ancora nella sala e non abbiano votato, possono votare.

Subito dopo la conclusione delle operazioni di voto inizia lo spoglio delle schede elettorali.

Il Comitato Elettorale deve verificare la corrispondenza fra il numero dei votanti e quello delle schede votate.

Durante le operazioni di spoglio la Commissione provvede a redigere un verbale che riporti fedelmente tutti i dati relativi alle schede scrutinate.

Il Comitato Elettorale stila le graduatorie contenenti il numero totale di voti conseguiti da ciascun candidato o lista.

A parità di voti assume precedenza in graduatoria il candidato più anziano di iscrizione, a parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Comitato Elettorale forma le graduatorie elettorali sulla base della somma dei voti ottenuti da ciascun candidato o lista.

Risultano eletti:

- a) la lista che ha ricevuto più voti per il Consiglio di Amministrazione;
- b) i sei selezionati per il Collegio dei Probiviri non saranno automaticamente eletti, ma tra questi il Consiglio di Amministrazione ne nominerà tre, così come stabilito dallo Statuto all'art. 16;
- c) i primi sei in graduatoria della lista per l'elezione del Collegio dei Sindaci.

Terminate le operazioni di spoglio la Commissione Elettorale deve affiggere all'albo sociale la lista degli eletti per darne notizia ai Soci.

Eventuali contestazioni e reclami saranno vagliati dal Consiglio dei Probiviri uscente.

Tutti i verbali e i comunicati della Commissione Elettorale devono essere firmati da tutti e cinque i componenti.

Le graduatorie restano valide ai fini dell'individuazione degli eventuali subentranti nel caso di dimissioni di consiglieri eletti

ART.98 TERMINI: RIEPILOGO

Entro sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica questo deve convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Le elezioni devono tenersi non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data dell'assemblea

Le candidature devono pervenire al Comitato Elettorale non oltre venticinque giorni antecedenti la data delle elezioni.

Le candidature devono essere rese pubbliche mediante l'inserzione su cartello appositamente esposto nei locali della sede e rimanervi esposte per non meno di venti giorni antecedenti la data delle elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione entrante si riunisce in prima seduta entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati.

Titolo VI - Disposizioni Transitorie e Finali

ART.99 MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Qualunque Socio può proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica o l'abrogazione di uno o più articoli del presente regolamento. La proposta di modifica o di abrogazione, per essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere formulata per iscritto, contenere l'indicazione testuale degli articoli che si intendono modificare od abrogare, le ragioni per cui si richiede la modifica o l'abrogazione e, nel caso di richiesta di modifica, il nuovo testo che si propone di introdurre.

Il Consiglio di Amministrazione, valutate le circostanze, può deliberare:

- a) di accogliere la proposta di modifica o di abrogazione così come è stata formulata;
- b) di accogliere la proposta di modifica riformulando però il nuovo testo che si intende introdurre;
- c) di rifiutare l'istanza.

Il Consiglio di Amministrazione, se ritiene di procedere alla modifica, richiede al Collegio dei Probiviri in seduta plenaria una valutazione sulla compatibilità ed aderenza con lo Statuto.

La delibera con cui il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta deve essere approvata all'unanimità dai suoi componenti. La stessa diviene efficace a decorrere dalla sua affissione nell'Albo Sociale che deve avvenire entro le ventiquattro ore dalla sua approvazione.

ART.100 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART.101 REGIME TRANSITORIO E DIRITTI ACQUISITI

Il presente regolamento, composto di centodue articoli, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21/07/2011 ed entra in vigore immediatamente, annullando e sostituendo ogni precedente disposizione regolamentare.

L'entrata in vigore del presente regolamento non pregiudica i diritti già acquisiti dai Soci.

ART.102 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto o quanto stabilito in materia dal Codice Civile, dalla legislazione speciale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Genova, 27 luglio 2011